

per mantenere unità di indirizzo alla gestione finanziaria; per la Riforma del 1433 l'elezione dei *Rationatores* era invece affidata alla Minor Credenza.

La elezione dei 4 Chiavari era invece affidata al Vicario ed al Giudice, di cui ciascuno provvede all'elezione di due di essi, fin dai più antichi statuti, e tale si mantiene nei tempi da noi considerati, colla sola differenza che anche il loro ufficio, dapprima trimestrale, è ora divenuto annuale.

Ai 4 Chiavari, che dopo la nomina han prestato giuramento, è commessa l'elezione degli altri ufficiali del Comune, o la loro conferma: e cioè degli *extimatores*, del controllore dei molini, della guardia del macello, del forrero, dell'usciera del palazzo, e del Segretario del Comune, che però, negli anni di cui ci occupiamo, vien confermato sempre nella persona del notaio Gio. Angelo Silva: il suo stipendio fu portato nel 1575 a 400 fiorini annui, pari a quello goduto dal Tesoriere.

Nel 1568 nel Generale Consiglio di S. Michele si ricorda l'ordine dell'anno precedente per il quale i funzionari nuovamente assunti dovevano far professione di fede (15).

La convocazione dei Consigli urtava contro il disinteressamento di molti consiglieri, tanto che quasi sempre il numero dei cittadini presenti nelle adunanze oscilla dai 20 ai 30 e anche nelle convocazioni del Consiglio generale di S. Michele si arriva appena a contare 33 o 35 membri presenti, prestando gli altri infermità o lontananza. L'assenza è talvolta giustificata con una dichiarazione del consigliere.

Invano si ordina già nel 1563 (16) che dovendosi trattare cose importanti nel Consiglio ordinario i consiglieri assenti e non giustificati da lontananza o da altra causa

legittima sieno multati di uno scudo (la multa più tardi è portata a tre scudi), e sieno privati della carica (17); nel 1564 e nel 1568 ritorna la deplorazione della gran difficoltà con cui il Consiglio si raduna: anzi nella seconda di siffatte lagnanze il Sindaco Ranzo osserva che quando il Consiglio « *ben è congregato poco o niente si può concludere e risolvere si per la gran moltitudine di negozii che brevità delli presenti giorni* » (18).

Parve quindi utile ricorrere alla nomina di commissioni formate da pochi consiglieri « *persone idonee e sufficienti* » senza radunare per ogni affare il Consiglio: nel 1564 una commissione di undici consiglieri ricevette dal Consiglio l'autorità di trattare tutti quei negozi ordinari interessanti la comunità che non rivestissero importanza tale da richiedere il parere del Consiglio, nel qual caso questo si sarebbe radunato per approvare la risoluzione presa (19). Due anni più tardi dieci consiglieri soltanto, inclusi i Sindaci, ebbero autorità di provvedere ai negozi ordinari della comunità e di fare quanto a loro parer conveniente per

(17) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXIV, c. 128, 1563, 7 settembre: « ...considerando alle cose et importanza che si haverano da trattare per detto Consiglio ordinarono che quando saranno chiamati per citazioni e sonno di campana habbiano da ritrovarsi per detto consiglio sotto pena di uno scudo et esser privato dello officio di credenzare salvo che fusse absente et tanto lontano che non avesse potuto haver notizia del giorno di tal consiglio o vero che alcuna giusta causa avesse per la quale non si potesse in tal consiglio ritrovare, in qual causa tutti consiglieri habb da dire et allegare alli sig. Sindaci ». Cfr. anche Ordinati, vol. CXX, 1570, 30 novembre, c. 85 r.

(18) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXV, c. 6 r, 1564, 27 febbraio: il Sindaco Giovanni Antonio Parvapanon lamenta che al Consiglio che si doveva tenere oggi « per urgentissimi bisogni della comunità concernenti il beneficio pubblico » e al quale « assai credenzari non sono stati avvisati nelle antecedenti congregazioni e di nove stati citati per li mesi et altri suoi compagni referenti et per suono della campana secondo il costume » non si possa tenere per la loro assenza. Cfr. vol. CXV, c. 129, 30 die. 1564: « Con gran difficoltà il Consiglio e Credenzari sono e congregarsi ».

(19) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXV, c. 129, 30 dicembre 1564: « ...e quelli hanno dato attribuita tutta potestà et autorità di trattar negotii tutti li negotii tanto occorrenti al presente che per l'avvenire e che ogni negotio importante si risolve s'habbi a riferir al Consiglio e Credenzari che immediate vorrà e tenerai per approvare la resolutione di detto negotio ».

(15) Arch. Com. Torino, Ordinati, 1568, 29 sett., c. 57, CXVIII<sup>o</sup>.

(16) Arch. Com. Torino, Ordinati, 1563, CXIV, 7 settembre, c. 121.